

---

**PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA “RESTART BEGATO”**  
**Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di**  
**demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso**  
**edilizio denominato “Diga di Begato” sito in Valpolcevera**  
**nel comune di Genova**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

			<i>Euro</i>
	Importo da sottoporre al ribasso d'asta		€ 4.482.859,00
	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 867.211,41
	Lavori in economia		€ 50.000,00
	Progettazione esecutiva		€ 78.237,00
	<b>Totale appalto</b>		<b>€ 5.478.307,41</b>

*Il Dirigente della Struttura*  
*ing. Giovanni Paolo Spanu*

*Il Responsabile del Procedimento*  
*ing. Giovanni Paolo Spanu*

*Il Progettista*



## **Indice**

### **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....	
Art. 2 – Ammontare dell'appalto .....	
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto .....	
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....	
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....	

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....	
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto .....	
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	
Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore .....	
Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio .....	
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	
Art. 12 – Denominazione in valuta .....	

### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Art. 12bis – Termini per la progettazione esecutiva .....	
Art. 12ter – Ritardo nella progettazione esecutiva .....	
Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori .....	
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori .....	
Art. 15 – Sospensioni e proroghe .....	
Art. 16 – Penali in caso di ritardo .....	
Art. 17 – Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....	
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....	

### **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

Art. 20 – Anticipazione .....	
Art. 21 – Pagamenti in acconto .....	
Art. 22 – Pagamenti a saldo .....	
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....	
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	
Art. 25 – Revisione prezzi .....	
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	

### **CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

Art. 27 – Valutazione dei lavori a misura .....	
Art. 28 – Valutazione del lavoro a corpo .....	
Art. 28 bis – Valutazione degli oneri per la sicurezza .....	
Art. 29 – Valutazione dei lavori in economia .....	
Art. 29 bis – Proprietà dei materiali di risulta .....	

### **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

Art. 30 – Cauzione provvisoria .....	
Art. 31 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....	
Art. 32 – Riduzione delle garanzie .....	
Art. 33 – Assicurazione a carico dell'impresa .....	

### **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

Art. 34 – Variazione dei lavori .....	
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali .....	
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 37 – Norme di sicurezza generali .....	
Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro .....	
Art. 39 – Piani di sicurezza .....	
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza .....	
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Art. 42 – Subappalto .....	
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto .....	
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori .....	

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

Art. 45 – Controversie .....	
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	
Art. 47 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....	

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	
Art. 49 – Termini per il collaudo / l'accertamento della regolare esecuzione .....	
Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati .....	

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

Art. 51 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	
Art. 52 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....	
Art. 53 – Custodia del cantiere .....	
Art. 54 – Cartello di cantiere .....	
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....	

## **TABELLE**

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili .....	
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti .....	

## **ABBREVIAZIONI**

- Legge n. 2248 del 1865 (L. 20.3.1865, n. 2248, all. F)
- Legge n. 55 del 1990 (L. 19.3.1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)
- D.P.R. n.207 del n.5 Ottobre 2010 per gli articoli in vigore;
- Decreto legislativo n. 81 del 15/05/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- Capitolato generale d'appalto (D.M. lavori pubblici 19.4.2000, n. 145) ad esclusione degli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37 abrogati.
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

## **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione dei due fabbricati costituenti il complesso edilizio denominato "Diga di Begato" sito in Valpolcevera nel comune di Genova.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative previste con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, redatto dall'impresa in conformità alla Sezione IV - Progetto esecutivo, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna c)</i>	<i>Colonna a)+b)+c)</i>
		Importi lavori e progettazione ribassabili	Oneri della sicurezza (non ribassabili)	Lavori in economia (v. art. 29)	TOTALE
1	A corpo	4.482.859,00	867.211,41		5.350.070,41
2	Lavori in economia			50.000,00	50.000,00
3	Progettazione esecutiva	78.237,00			78.237,00
<b>1+2</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	4.561.096,00	867.211,41	50.000,00	5.478.307,41

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al 1° comma, colonna a), riga 1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al 1° comma, colonna b) e non soggetti al ribasso d'asta.
3. Non è ammesso ribasso sulle spese relative al costo del personale, delle spese retributive e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La verifica sarà rinviata all'esame della congruità delle offerte, qualora si ritenesse necessario.

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. dddd) e dell'art. 43, 6° c.. del DPR 207/2010, il contratto prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del codice..

2. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
4. I prezzi unitari di cui al 3° c., ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, 1° c., colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione.

#### **Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di DEMOLIZIONE DI OPERE che riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti. (OS23).
2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. Fatto salvo quanto specificato al precedente 2° c., i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell'allegato "A" del D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 10, 6° c., del capitolato generale d'appalto e all'art. 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella "B", allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Resta comunque inteso che l'Appaltatore nella fase di redazione del Progetto esecutivo, degli elaborati progettuali di dettaglio e del POS, per una migliore gestione e funzionalità del cantiere, potrà apportare modifiche, espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante, rispetto a quanto indicato nel Progetto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento posti a base di gara, sempre che tali modifiche siano eseguite nei tempi e costi stabiliti dal presente capitolato e non comportino ritardo nelle approvazioni da parte dell'Ente di controllo. Per la redazione ed esecuzione del Progetto, anche in variante rispetto al Progetto proposto, per proprie scelte tecniche e/o in osservanza alle eventuali prescrizioni degli Enti, l'Appaltatore non potrà richiedere né dilazioni del tempo contrattuale né maggiori compensi.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; infine, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145 (ad esclusione degli articoli abrogati)
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) il progetto definitivo posto a base di gara, con relativi elaborati ed allegati e a meno di quanto di seguito precisato nelle esclusioni;
  - d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, predisposto dall'appaltatore, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo.
  - e) l'elenco dei prezzi unitari;
  - f) il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi dell'allegato XV punto 2, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, predisposto dall'appaltatore, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, 2° c.-s, lett. a), dec.Legs. n. 163 del 2006;
  - g) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art.131, 2° c.-, lett. c), dec. Legs n. 163 del 2006 e del piano di cui all'art. 18, 8° c., L. 55/1990, ritenuti idonei;
  - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale;
  - i) il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore;
  - j) Il Prezzario Regionale edizione 2019 e relative Norme di misurazione.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - la Legge n. 2248 del 20.3.1865, all. F, nella parte non abrogata.
  - l'art. 18 della L. 19.3.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
  - il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 per gli articoli in vigore.
  - il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016
3. Non fanno, invece, parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
  - il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi unitari e l'analisi prezzi del progetto definitivo hanno efficacia limitatamente alla valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
  - le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali del progetto definitivo posto a base di gara sia da qualsiasi altro loro allegato, in quanto la loro valutazione è di esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, al quale spetta la valutazione economica dell'intervento in relazione alla sua organizzazione e competenza ed alle

tecniche che intende adottare per l'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

## **Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ciascun concorrente alla gara, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e della piena conoscenza degli atti progettuali, della documentazione e delle condizioni pattuite in sede di offerta e dà atto, senza riserva alcuna, (i) della disponibilità dei siti, (ii) di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, della accessibilità delle aree e degli immobili, dei vincoli e delle condizioni locali ed al contorno che possono interferire con le attività oggetto di appalto (quali: la viabilità di accesso, le interferenze impiantistiche, la situazione igienico-sanitaria dell'area, la staticità dell'edificio, gli spazi interni ed esterni disponibili, le condizioni dei materiali e dei rifiuti in esso depositati e ogni altra circostanza che interessi i lavori), (iii) di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori e di mezzi ed attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto nonché le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, e (iv) di essere edotto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e (v) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Conseguentemente, l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta dà altresì atto, senza riserva alcuna, che sussistono le condizioni per l'immediata redazione della progettazione esecutiva e di dettaglio (comprensivo del Piano di demolizione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, dei Piani di lavoro amianto, dei progetti dei ponteggi e dei ponti mobili, del progetto dei puntellamenti e rinforzi, del Piano degli smaltimenti e del Piano di Monitoraggio Ambientale) e del Piano Operativo di Sicurezza e la successiva immediata esecuzione dei lavori, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

## **Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto all'art. 48 commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.

## **Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al 1° c., o delle persona di cui al 2° c., deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

## **Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Tutti i materiali ed i prodotti impiegati, sia ad uso strutturali che non, dovranno essere idonei all'utilizzo e provvisti, in vigenza di una norma europea armonizzata, di regolare marcatura CE in conformità alle restrizioni disposte dal Regolamento UE n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. I materiali ed i prodotti da costruzione per i quali vige l'obbligo di marcatura CE dovranno essere accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) predisposta in conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011.

I materiali e prodotti ad uso strutturale:

- ove, per mancanza una norma europea armonizzata non sussista l'obbligo di marcatura CE, dovranno essere identificati e qualificati in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), di cui al DM 17/01/2018, emanati dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP). in tal caso, essi dovranno essere accompagnati dalla relativa documentazione di identificazione, qualificazione e tracciabilità in conformità alle NTC;
  - in presenza di una norma europea armonizzata ricadente nel periodo di coesistenza con le NTC, dovranno essere dotati, in alternativa, di marcatura CE oppure di qualificazione prevista dalle NTC. in tal caso, essi dovranno essere corrispondentemente accompagnati dalla DoP oppure dalla documentazione di identificazione, qualificazione e tracciabilità in conformità alle NTC;
  - in assenza di una norma europea armonizzata o non ricadenti nelle NTC, dovranno essere provvisti di marcatura CE sulla base di una pertinente "Valutazione Tecnica Europea (ETA)" oppure di un "Certificato di Valutazione Tecnica (CTV)" rilasciato dal Presidente del CSLLPP previa istruttoria presso il STC; in tal caso, essi dovranno essere corrispondentemente accompagnati dalla DoP oppure dal CTV.
4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
  5. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
  6. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
  7. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
  8. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
  9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
  10. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

## **Art.12 - Denominazione in valuta**

L'offerta ed i rapporti contrattuali sono espressi in euro con due decimali.



## **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 12bis - Termini per la progettazione esecutiva**

1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.
2. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. E' fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal comma 4.
3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto esecutivo. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare al progetto esecutivo ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
4. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1.
5. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto posto a base di gara; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P.
6. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporterà compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al comma 5, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

### **Art. 12ter - Ritardo nella progettazione esecutiva**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 12bis, comma 5, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 16, comma 1.

### **Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

## **Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 553 (cinquecentocinquantequattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo della durata di esecuzione dei lavori si è tenuto conto anche di un normale andamento delle condizioni meteorologiche e delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

## **Art. 15 - Sospensioni e proroghe**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
2. Si applica l'art. 107 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.  
In particolare, si rimarca che non potrà essere addotto a motivo di richiesta di prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori il ritardo di presentazione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di una lavorazione, rispetto alla data di avvio della lavorazione indicata nel cronoprogramma esecutivo decurtata dei tempi minimi di legge per ottenere il parere o del tempo di silenzio-assenso (quali ad esempio i piani di lavoro per la bonifica di amianto, l'istanza per la campagna attività, ecc).
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

## **Art. 16 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, 3° c.;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del 2° c., lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 17.
4. La penale di cui al 2° c., lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 2° c., lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

## **Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 15-05-2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al 2° c.

## **Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

## **Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, produce la

risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

2. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
3. La risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 47 commi 3 e 4 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva, salvo comunque il maggior danno risarcibile.
5. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo: a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara; b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali; c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione; e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti; f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del regolamento generale, all'appaltatore sono riconosciuti esclusivamente i seguenti importi: a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 112 del regolamento generale; b) le spese per la progettazione esecutiva/la revisione come determinate nei documenti di gara; c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del capitolato generale d'appalto.

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 20 - Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 viene concessa anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve essere "a prima richiesta" e con rinuncia al beneficio della previa escussione del debitore e all'eccezione ex art. 1957.2 cod. civ.. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 385/93, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 385/93. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 21 - Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29, raggiungano un importo non inferiore a Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00).  
al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 7 giorni, il conseguente certificato di pagamento. Il pagamento avverrà entro i successivi 30 giorni.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai Costi della Sicurezza previsti in base allo stato d'avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

### **Art. 22 - Pagamenti a saldo**

1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.
3. La garanzia fideiussoria, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

### **Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali secondo la vigente normativa.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura stabilita dalla vigente normativa.
3. E' facoltà dell'appaltatore nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

### **Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, 3° c., per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Art. 25 - Revisione prezzi**

1. Non è prevista revisione dei prezzi.

### **Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti unicamente ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

## **CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 27 - Valutazione dei lavori a misura**

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 33 o 34, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, 3° comma, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° comma, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

### **Art. 28 - Valutazione dei lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata:  
per le categorie di lavoro da a) ad h), indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, applicando il ribasso d'asta e contabilizzando per ciascuna la quota parte in proporzione al lavoro eseguito; l'importo corrispondente al complesso delle voci da a) ad h) dovrà essere liquidato all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, dietro presentazione di valida fattura.  
per la voce i), applicando il ribasso d'asta e contabilizzando per la quota parte in proporzione alla percentuale media di avanzamento del lavoro calcolata sulle voci da a) ad h); l'importo corrispondente alla voce i) dovrà essere fatturato dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore con il meccanismo del *reverse charge*, in accordo a quanto previsto dalla Legge.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. I costi per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° comma, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

### **Art. 28 bis - Valutazione oneri per la sicurezza**

1. Gli oneri per la sicurezza saranno valutati, sia per le opere a corpo che per le economie, in una unica voce a corpo, e liquidati in percentuale in base all'importo dei lavori contabilizzati nello stato d'avanzamento dei lavori.

### **Art. 29 - Valutazione dei lavori in economia**

1. I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al

netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1° comma, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

## **Art. 29 bis – Proprietà dei materiali di risulta**

1. Tutti i materiali di risulta, di sgombero, suppellettili, attrezzature, mobilia ecc. all'interno del volume lordo del manufatto e nelle aree di cantiere non ritenute utili dalla Stazione Appaltante, sono ceduti all'Appaltatore, che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione del prezzo di appalto.
2. Tutto il materiale metallico proveniente dallo strip-out e dalla demolizione degli edifici (quali, a titolo esemplificativo, ferri di armatura, ferro recuperato all'interno degli appartamenti ecc..) è ricompreso nel totale a corpo a base di gara. L'Appaltatore, per tale cessione, dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante il prezzo convenzionale contrattualmente pattuito sulla base del ribasso complessivo offerto; per tale compravendita si applicherà la regola del "reverse charge". La contabilità dei recuperi sarà tenuta separata dalla contabilità dei lavori ed i regimi IVA differenti saranno mantenuti distinti.
3. In qualità di produttore di rifiuti, l'Appaltatore dovrà smaltire, conferire a discarica o procedere al recupero di tutti i materiali di risulta nel rispetto delle norme di legge, privilegiando destini di recupero rispetto a quelli di smaltimento, con oneri e/o benefici economici totalmente a suo carico o in suo favore. In particolare, tutti i rifiuti inerti che risulteranno idonei al recupero dovranno essere sottoposti a campagna di frantoiazione per consentirne il recupero e l'Appaltatore dovrà provvedere a conferirli verso i destini di utilizzo consentiti dalla Legge, con oneri e/o benefici economici totalmente a suo carico o in suo favore. Per le attività che includono smaltimenti, l'appaltatore dovrà attestare il corretto trattamento dei rifiuti, mediante acquisizione di tutti i formulari indicanti l'avvenuto smaltimento/recupero finale dei rifiuti (originali della 1° e 4° copia, di cui la 4° copia dovrà essere timbrata e firmata dall'impianto di destino) nonché degli eventuali modelli per il conferimento transfrontaliero di ogni carico oggetto del SAL. Per gli eventuali rifiuti che richiedono il passaggio da centri intermedi, l'Appaltatore dovrà fornire i seguenti documenti probatori: tutti i formulari dei carichi in partenza dal cantiere, il registro di carico/scarico di cantiere con le rispettive pesate dei carichi di rifiuti al centro intermedio, la copia dei formulari in partenza dal centro intermedio fino all'impianto finale, estratto del registro di C/S del centro intermedio fino all'impianto finale per i rifiuti provenienti dal sito. Non sono consentiti:
  - il passaggio da centri per il solo stoccaggio,
  - il passaggio da più di un centro intermedio.
4. Per il materiale recuperato con campagna di frantoiazione, l'Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione comprovante la cessazione di qualifica di rifiuto e indicazione dei destini di conferimento di tale materiale e l'utilizzo.
5. Con la presentazione della propria offerta, l'Appaltatore attesta di essere edotto sulla natura dei materiali inerti, strutturali e non, costituenti gli edifici e dichiara di essere consapevole che la totale o parziale non conformità del materiale ai requisiti di legge per il recupero come pure il mancato ottenimento dell'autorizzazione alla campagna attività non potranno costituire motivo di rivalsa o di revisione delle pattuizioni contrattuali, avendone tenuto conto nel presentare la propria offerta. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà procedere a conferire a destino finale autorizzato il materiale inerte non recuperato, che, in tale caso, manterrà le caratteristiche di rifiuto, e a conferire a destino di riutilizzo il materiale risultante conforme a recupero e pertanto recuperato ai sensi di legge.
6. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del D.M. n. 145/00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## **CAPO 6 - GARANZIE**

### **Art. 30 – Garanzia provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50 del 2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, da prestare al momento della partecipazione alla gara. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

### **Art. 31 - Garanzia definitiva**

1. L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai



sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
4. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende vincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

## **Art. 32 – Riduzione delle garanzie**

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

## **Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa**

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e comunque prima della sottoscrizione del contratto
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una **somma assicurata pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.** e deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi

- propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
  - c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in Euro 3.000.000,00.= (Euro tremilioni/00).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve:
- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
  - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del regolamento generale e, dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 34 - Variazione dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50 del 2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non siano modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera (e), che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera (e), modifiche non sostanziali per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale.

### **Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, il contratto può essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
  - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

### **Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, 3° e 4° c.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 37 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 39 – Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento esecutivo che dovrà garantire un livello di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori non inferiore a quello presente nel piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 D.Lgs n. 81 del 15-05-2008; l'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve il Piano di Sicurezza e Coordinamento esecutivo.
2. L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al 2° c., lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

### **Art. 40 – Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 3-18-26-28-29 del D.Lgs n° 81 del 15-05-2008 e contiene, inoltre, le notizie di cui all'art. 4, 4° e 5° c. dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, 5° comma, ed art. 92 comma 2, del D.Lgs n. 81 del 15/05/2008.

## **Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 42 - Subappalto**

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota stabilita dalle norme vigenti dell'importo complessivo del contratto.
2. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. L'affidatario potrà affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:  
La categoria dei lavori affidati in subappalto sia tra le categorie per le quali è ammesso nel c. 4 del presente capitolato;  
All'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;  
Dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
6. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmette, negli stessi termini, la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo MEDIANTE ATTESTATO SOA ovvero per lavori inferiori a 150.000,00 euro, certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio comprensiva di attestazione antimafia ;
8. Non dovrà sussistere a carico del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 91 del D. Lgs. 157/2011 e s.m.i., a tale scopo, qualora l'importo del subappalto sia superiore a Euro 150.000,00 l'appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata relativamente alle imprese subappaltatrici.
9. La Stazione Appaltante, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, procederà d'ufficio all'acquisizione del DURC riferito all'Impresa subappaltatrice, e analogamente procederà, anche nei confronti dei subappaltatori, prima di ogni pagamento.
10. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 5.
11. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
12. Nei casi di sub affidamento l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del sub-contratto allegando almeno la seguente documentazione:
  - 1) copia del sub-contratto comprensivo di clausola relativa all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
  - 2) comunicazione per il sub-contraente degli estremi del c/c dedicato ex art. 3 Legge n. 136/2010 e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, se non già riportate nel sub-contratto
  - 3) dichiarazioni concernenti l'inesistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."
13. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici;

14. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 D.lgs 81/08. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
15. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
16. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### **Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori ed il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del 15-05-2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. n. 646/1982, come modificata ed integrata, ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

### **Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori**

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore;

Nei casi di pagamento diretto del subappaltatore lo stesso emetterà fattura nei confronti dell'appaltatore e consegnerà copia della medesima alla stazione appaltante; il pagamento di tale fattura avverrà a seguito dell'emissione del relativo SAL secondo i termini di pagamento di cui all'art. 21 del presente capitolato.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 45 - Controversie**

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale  
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al c. 1. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.
2. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
3. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente un contratto nazionale di lavoro coerente con l'oggetto dell'appalto e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,



compresa, nei lavori, la cassa edile

## **Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16 la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui al comma 2 del suddetto articolo, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi in cui ai c. 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/16.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/16, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione/collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

### **Art. 49 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

### **Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino all'Approvazione del Collaudo e comunque non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

### **Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - a) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - b) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
  - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
  - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità

- di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi, Telecom ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

## **Art. 52 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore si impegna a provvedere a propria cura e spese all'accatastamento ed/o aggiornamento della mappa catastale dell'immobile realizzato/ristrutturato, comprese tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dello stesso (frazionamenti, accorpamenti tipo mappale ecc).
2. L'Appaltatore dovrà prevedere nel progetto esecutivo lo spostamento delle oasi feline eventualmente interferenti con le lavorazioni e/o le aree di cantiere in accordo con i preposti uffici della Civica Amministrazione. Detto spostamento sarà interamente a cura e spese dell'appaltatore.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le incombenze ed allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni ed incombenze richieste ed imposte in sede di Conferenza dei Servizi conformemente ai pareri rilasciati dagli enti partecipanti competenti secondo quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale N. 2019-118.0.0.-151 con pareri degli Enti, riportata in Allegato C. In particolare l'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà:
  - prevedere un piano di monitoraggio per il controllo del rilascio di sostanze inquinanti durante le fasi di esecuzione della demolizione come precisati anche nella "Relazione Generale" e nella "Relazione impatti ambientali e Piano di Monitoraggio" del Progetto Definitivo;
  - Consentire l'accessibilità e ricollocazione dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani di AMIU (da concordare in corso d'opera);
  - Garantire la continuità del servizio dei mezzi pubblici AMT (Azienda Municipalizzata Traslochi) e l'eventuale spostamento di linee e capolinea, da concordare anche con la Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Genova ed il Comando di Polizia Municipale;
  - Realizzazione di particolareggiato PST (Piano Segnalamento Temporaneo) corredato da cronoprogramma dettagliato per singola fase e sottofase approvato dalla Direzione Mobilità del Comune di Genova;
  - Trasmissione all'Ufficio Geologico del comune di Genova degli schemi esecutivi dei cumuli di detriti e calcolo della stabilità degli stessi;
  - Provvedere alla richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione per la campagna di frantoiazione e per il deposito rifiuti che non soddisfino il deposito temporaneo definite dall'art.183 del D.lgs 152/2006;
  - Oltre alla verifica delle interferenze con i sottoservizi e messa in opera di tutte le opere necessarie al mantenimento dei servizi stessi di cui all'articolo precedente dovrà verificare e la cessazione dei contratti di allaccio idrico, elettrico e del gas. Gli oneri per la risoluzione delle interferenze, (ricollocazione armadio telefonico TIM, centrale telefonica Telecom Italia), saranno interamente a carico dell'appaltatore ivi compresi gli oneri per il coordinamento della sicurezza;
  - Fornitura alla Direzione Urbanistica del Comune di Genova di elaborati grafici con indicazione dei sedimi di proprietà comunale occupati dalle aree di cantiere e dai detriti della demolizione; consegna alla fine dei lavori, allo stesso Settore, di rilievo aggiornato corredato da documentazione fotografica a colori delle aree ed immobili di civica proprietà nonché redazione e trasmissione delle variazioni catastali che dovranno essere vidimate dalla Direzione stessa;
  - Trasmissione del Cronoprogramma lavori al Municipio V Valpolcevera;
  - Redazione di un piano di comunicazione diretto ai cittadini residenti nel quartiere relativo alla presa d'atto della trasformazione dell'area, la mitigazione dell'impatto ambientale dei lavori e le tempistiche del cantiere al fine della comprensione della messa in atto di procedure ed elementi di contenimento dei disagi;
4. Le prescrizioni degli Enti non potranno essere adottate dall'impresa a motivo di ritardi nell'esecuzione del lavoro né di riserve.

## **Art. 53 – Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. In particolare, la custodia continuativa del cantiere nelle ore di chiusura e nei periodi di sospensione dei lavori deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

## **Art. 54 – Cartello di cantiere**

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel caso di opere finanziati, anche parzialmente, da Enti terzi (Regione, U.E., ecc) l'appaltatore dovrà realizzare un cartello sulla base delle apposite indicazioni fornita dalla S.A.

## **Art. 55– Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## **Art. 56 – Pulizie**

1. Ultimate le opere in tutte le sue parti, esterne ed interne, l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, con personale idoneo, alla pulizia completa e radicale delle aree utilizzate nelle fasi di cantierizzazione.

**TABELLA "A"****CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E  
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)**

<b>OS23</b>	5.359.539,17 €	99,25%	CATEGORIA PREVALENTE
<b>OG12</b>	40.531,24 €	0,75%	CATEGORIA SCORPORABILE - SUBAPPALTABILE
<b>TOTALE</b>	<b>5.400.070,41 €</b>	100,00%	

I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura stabilita dalle norme vigenti ad imprese in possesso dei requisiti necessari in assenza di altri subappalti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del capitolato speciale, i lavori appartenenti a categorie diverse dalla categoria prevalente, di importo **NON** superiore a Euro 150.000 possono essere eseguiti dall'appaltatore o da un'impresa mandante; oppure possono essere subappaltati anche per intero nel rispetto dei soli requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. I lavori di importo **SUPERIORE** a Euro 150.000 sono invece scorporabili e non subappaltabili, gli stessi possono essere eseguiti dall'appaltatore se in possesso dei relativi requisiti oppure da un'impresa mandante. La quota complessiva dei vari subappalti (cat. Prevalente + categorie scorporabili e subappaltabili) non potrà comunque superare la percentuale stabilita dalle normative vigenti dell'importo contrattuale.

## Allegato alla tabella B : RIEPILOGHI DEI COSTI DEI LAVORI E DELLA MANODOPERA

Lavorazioni	IMPORTO LAVORI	MANODOPERA	% MO
a) Accantieramento	177.271,10 €	60.783,24 €	34,29%
b) Bonifica amianto	40.531,24 €	25.982,28 €	64,10%
c) Rimozione FAV e guaine	160.783,20 €	86.685,58 €	53,91%
d) Strip-out	1.057.373,74 €	710.557,10 €	67,20%
e) Demolizione	2.657.831,60 €	1.384.081,13 €	52,08%
f) Ripristini finali	3.421,71 €	1.333,36 €	38,97%
g) Campagna frantoiazione	642.771,67 €	62.840,09 €	9,78%
h) Smaltimento (ove non inclusi nella stessa voce)	42.097,48 €	8.197,90 €	19,47%
i) Recupero Ferro a detrarre	-176.811,32 €	--	
<b><u>TOTALE COMPLESSIVO</u></b>	<b>4.605.270,41 €</b>	<b>2.340.460,68 €</b>	<b>50,82%</b>
Oneri della Sicurezza diretti	744.800,00 €	486.404,31 €	65,31%
<b><u>TOTALE COMPLESSIVO</u></b>	<b>5.350.070,41 €</b>	<b>2.826.864,99 €</b>	<b>52,84%</b>